

Brevi dal BEUC

a cura di **Luisa Crisigiovanni**

Come di consueto avviene all'interno di questa rubrica, riportiamo gli aggiornamenti relativi agli argomenti con impatto diretto sulla tutela dei consumatori, di cui il Parlamento e la Commissione europea si sono occupati negli ultimi mesi e su cui, conseguentemente, il BEUC sta lavorando, esprimendo la posizione delle associazioni di consumatori europee. Gli aggiornamenti sono relativi agli ultimi mesi di Presidenza austriaca dell'Unione europea¹, prima del passaggio di consegne alla Presidenza finlandese, nel mese di luglio.

Indicazioni nutrizionali

COM (2003) 424 def

COM (2006) 2 final

A6 0122/2006 final - parere PE seconda lettura

La questione delle indicazioni nutrizionali ha acquisito in questi ultimi anni particolare importanza: i consumatori prestano sempre più attenzione alle scelte alimentari e alla lettura delle informazioni riportate sulle confezioni degli alimenti ed è per questo opportuno sapere che, il 16 maggio scorso, il Parlamento europeo ha adottato in seconda lettura il Regolamento recante le norme sulle indicazioni nutrizionali e sulla salute.

¹ Dati aggiornati a giugno 2006.

Questo provvedimento assicurerà che le indicazioni salutiste e nutrizionali, di nuova concezione (mai usate in precedenza), siano sottoposte ad approvazione scientifica prima di essere utilizzate a scopo promozionale.

Questi i punti principali del regolamento:

- l'utilizzo di un'indicazione (nutrizionale o sulla salute) sarà permesso solo nel caso in cui il prodotto a cui lo si vuole abbinare rispetti i parametri stabiliti dalla legge per quel tipo di affermazione (per esempio, a "ridotto contenuto di..." ecc.). Gli slogan di nuova ideazione dovranno essere sottoposti al giudizio dell'EFSA che ne valuterà la fondatezza scientifica;
- i marchi attualmente esistenti, se mutuati da un'affermazione salutistica, dovranno dimostrare di avere un fondamento di verità, al pari di tutte le indicazioni nutrizionali e sulla salute, ma avranno 15 anni di tempo per adeguarsi alle nuove disposizioni;
- il regolamento prevede la definizione di profili nutrizionali (a cura degli Stati membri, della Commissione e dell'EFSA), e i prodotti che non rispondono a questi profili, non potranno apporre delle indicazioni nutrizionali;

- i prodotti con un profilo nutrizionale discutibile, per l'alto contenuto o di zuccheri o di sale o di grassi, potranno esaltare in etichetta le eventuali caratteristiche positive, solo a patto di riportare con la stessa evidenza anche l'eccesso di sale, zucchero o grasso;
- è previsto un periodo di transizione per l'adeguamento del mercato, che lascia la possibilità di commercializzare ancora per due anni le attuali indicazioni nutrizionali e per tre anni quelle sulla salute. Trascorso tale periodo le indicazioni attualmente utilizzate o saranno a norma di regolamento o dovranno essere archiviate.

Televisione senza frontiere

COM (2005) 646 final

La Commissione europea ha proposto una revisione della Direttiva Televisione senza frontiere, concernente l'esercizio delle attività televisive.

La discussione in sede di Parlamento europeo ha avuto inizio lo scorso 21 marzo e, in tale occasione, il BEUC ha redatto e inviato il documento "*Advertising Without Frontiers - or when advertising hides in your TV programmes*", mettendo in evidenza le conseguenze - per di più negative - derivanti dall'introduzione del *product placement*.

Si tratta della scomparsa della distinzione tra contenuti editoriali e pubblicità, a discapito dell'integrità, credibilità e qualità dei programmi televisivi. La categoria maggiormente esposta a questa forma di pubblicità nascosta, nonché quella maggiormente a rischio, è quella dei bambini. Le

richieste del BEUC prevedono, conseguentemente, il bando di tale pratica e la definizione di programmi per bambini. La questione è di difficile soluzione dal momento che alcuni programmi, che non rientrano specificamente in questa categoria, sono invece estremamente popolari tra gli spettatori più giovani.

Roaming internazionale

COM (2006) 28

Telefonare in Italia dalla Gran Bretagna, dalla Spagna o dalla Germania con un telefono cellulare costa circa 4 euro; telefonare dalla Repubblica Ceca può costare fino a 8 euro.

Quando si parla di *roaming* internazionale, i consumatori europei si trovano davanti a svariate proposte, i cui costi dipendono sia dallo Stato in cui sono presenti le sedi delle aziende sia dall'operatore a cui fanno riferimento. Per esempio, trovandosi in Francia, un lituano può arrivare a pagare fino a 15 volte quanto pagherebbe un danese (10,34 € vs 0,67 €), ma utilizzando un operatore differente per il medesimo servizio, si potrebbe risparmiare fino alla metà della spesa iniziale. Sfortunatamente la maggior parte dei consumatori non è a conoscenza di questa possibilità.

Nei mesi scorsi il Commissario Reding ha presentato una proposta di un regolamento che dovrebbe uniformare i costi di ricarica, prendendo spunto dall'esempio del Regolamento 2560/2001 concernente i pagamenti transfrontalieri.

Le tariffe roaming sono state da poco inserite nel campo d'applicazione della recente consultazione pubblica

della Commissione europea in merito alla revisione del Regolamento sulla comunicazione elettronica. Le associazioni di consumatori europee in seno al BEUC concordano con gli obiettivi e con l'approccio della Commissione. Nel settore delle telecomunicazioni, infatti, i consumatori devono poter godere dei medesimi diritti presenti negli altri mercati, indipendentemente dalla loro locazione geografica.

Servizi postali

COM (2001) 109 def.

È stata lanciata una consultazione pubblica dalla Commissione europea allo scopo di rivedere la Direttiva sulla liberalizzazione dei servizi postali. La direttiva richiede agli Stati membri di rendere i servizi postali maggiormente concorrenziali e prevede di assicurare standard minimi di qualità a tutti i consumatori europei. Il BEUC ritiene che il servizio universale debba offrire delle garanzie minime, andando incontro alle aspettative dei consumatori, facendo particolare attenzione all'accessibilità, alla trasparenza, alla corretta informazione, alla qualità, alla sicurezza e all'affidabilità dei servizi. Solo così l'apertura alla concorrenza nel settore dei servizi postali potrebbe portare all'abbattimento dei prezzi e a una migliore qualità del servizio.

Patente di guida europea

COM (2003) 621

Lo scorso 27 marzo il Consiglio dei Ministri europeo ha raggiunto un accordo politico sulla proposta, presentata dalla Commissione europea nel

2003, concernente la patente di guida europea. L'applicazione di norme comuni europee agevolerà la libera circolazione dei conducenti comunitari, impedirà le frodi legate all'uso della patente quale documento di identità e migliorerà la sicurezza stradale, soprattutto per quanto riguarda le motociclette. Un modello unico, con formato simile a una carta di credito, sostituirà gli oltre 110 modelli attualmente in circolazione. In questo modo viaggiare in Europa sarà più semplice e saranno eliminati gli ostacoli burocratici. La nuova patente di guida permetterà di migliorare la sicurezza stradale grazie a una migliore definizione del campo d'applicazione delle diverse categorie di patenti di guida. L'accordo prevede l'introduzione di una patente per i motocicli e stabilisce il principio dell'accesso graduale alle motociclette di maggiori dimensioni e cilindrata superiore.

La nuova legislazione rappresenta un passo importante nella lotta contro le frodi con le patenti di guida e il fenomeno del "turismo da patente": gli Stati membri rafforzeranno la cooperazione per impedire ai conducenti oggetto di un ritiro temporaneo della patente di ottenerne una nuova in un altro Stato membro. Per fare ciò è necessario istituire una rete comunitaria per lo scambio di dati.

ADR (Alternative Dispute Resolution)

COM (2004) 718 final

La Commissione europea ha recentemente presentato una proposta di direttiva - accolta positivamente dal BEUC - che predispone nuove procedure atte a risolvere piccole controversie

Consumatori, Diritti e Mercato
numero 3/2006
Segnalazioni

civili e commerciali il cui valore non superi i 2.000 euro. Ciò garantirebbe ai consumatori un accesso facilitato alla giustizia, in quanto è prevista l'introduzione di una procedura comune europea per la soluzione dei contenziosi minori, in cui le parti non sarebbero obbligate a essere rappresentate da un avvocato o da un'altra figura professionale.

Secondo il BEUC ciò non dovrebbe essere limitato ai soli casi transfrontalieri, soprattutto laddove gli ordinamenti giuridici di alcuni paesi non prevedono alcuna forma di soluzione extragiudiziale delle controversie. I procedimenti orali semplificati sono indispensabili soprattutto per casi dove non esistono prove documentate. I giudici saranno altresì obbligati ad assistere o informare la parte più debole sui propri diritti.

REACH

2003/0256 (COD)

2003/0257 (COD)

Nel mese di giugno i Ministri dell'Ambiente europei hanno adottato una posizione comune sul REACH, progetto di legislazione comunitaria sulle sostanze chimiche.

Non è stata presa in considerazione la posizione del Parlamento europeo sull'obbligo di sostituzione, dove possibile, delle sostanze chimiche pericolose con alternative più sicure: in questo modo rischiano di rimanere sul mercato le sostanze più pericolose, anche in presenza di alternative più sicure. Inoltre, il testo del Consiglio riduce drasticamente le informazioni di sicurezza che i produttori di sostanze chimiche saranno obbligati a fornire, soprattutto per le sostanze prodotte

in basse quantità. Questa carenza di informazioni ridurrà la possibilità di identificare alternative più sicure.

Il problema delle informazioni è molto delicato, a rischio è anche l'utilizzo dei simboli di pericolo attualmente utilizzati per segnalare certe caratteristiche di pericolosità ai consumatori: un emendamento vorrebbe sostituirli con delle frasi modulate in funzione del rischio (pericolo in base all'esposizione), togliendo in tal modo delle informazioni utili a chi utilizza quel prodotto, magari in combinazione con altri che presentano caratteristiche analoghe (aumento esposizione al pericolo, aumento del rischio).

Al contrario, i consumatori hanno il diritto a ricevere informazioni complete e trasparenti sulle caratteristiche di rischio e pericolosità delle sostanze che compongono i prodotti con cui quotidianamente vengono in contatto.